Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Sabato, 15 gennaio** — **Numero 11**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale" e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Riordinamento del personale lavorante dei Regi arsenali militari marittimi.

Art. 1.

Il personale lavorante dei Regi arsenali militari marittimi è costituito dai seguenti gruppi:

1 — *a*) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 6,50 a L. 8;

1 — *b*) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 6;

2 — *a*) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5,50 a L. 7;

2 — *b*) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 5;

3 — *a*) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5 a L. 6,50;

3 — *b*) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 4,50;

4 — operaie con mercedi giornaliere da L. 1,50 a L. 3.

5 — garzoni con mercedi giornaliere da L. 0,60 a L. 1.

I capi lavoranti sono tratti dai lavoranti dei gruppi 1 — *b*), 2 — *b*) e 3 — *b*.

Art. 2.

Sono tratti dai lavoranti del gruppo 1 — *b*), in via normale, i lavoranti scelti. Qualora ciò non sia possibile per la esiguità del numero dei lavoranti che esercitano uno speciale mestiere, essi possono, in via eccezionale, essere tratti dal personale estraneo alla Regia marina. Le mercedi dei lavoranti scelti provenienti dal gruppo 1-*b*) sono fissate in una minima di lire 5 ad una massima di lire 8; per gli altri la mercede di ammissione sarà determinata da norme speciali da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, l'avanzamento, la disciplina e la dispensa dal servizio del personale lavorante e per l'assegnazione di esso, a seconda dei mestieri, nei vari gruppi di cui all'articolo 1, saranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 4.

La maggiore spesa di lire 1.445.000, derivante dalla applicazione della presente legge è portata in aumento;

per lire 1.332.000 al capitolo « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi »;

per lire 113.000, al capitolo « Spese varie per il personale lavorante ».

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di determinare con Regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato, quali lavori debbano essere considerati insalubri ai sensi ed agli effetti dell'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518.

Con successivi Regi decreti, previo sempre parere del Consiglio di Stato, potrà essere modificato l'elenco dei lavori in parola onde mantenerlo in armonia ai progressi dell'industria.

Art. 6.

La liquidazione della pensione ai capi lavoranti borghesi dipendenti dall'Amministrazione marittima, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà luogo in base alle norme risultanti dalla tabella annessa all'art. 28 della legge 6 luglio 1911, n. 683, riguardante la liquidazione della pensione ai capi operai dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 7 delle legge 13 giugno 1901, n. 258, è sostituito il seguente:

Quando per ragioni di convenienza tecnica o di urgenza occorresse un maggior numero di lavoranti se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori fino a raggiungere il 30 per cento del numero stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 630, per gli operai permanenti.

I lavoranti provvisori potranno essere licenziati quando che sia e in nessun caso acquisteranno diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti e a conseguire trattamento di riposo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CARCANO

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1897 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671; che concede al Governo del Re facoltà eccezionali;

Viste le leggi 16 maggio 1901, n. 176, e 22 giugno 1913, n. 784, che stabiliscono, tra l'altro, la concessione di un premio e di un compenso di navigazione alle navi mercantili nazionali;

Considerato che, in conseguenza delle attuali condizioni del mercato dei trasporti per mare, i noli hanno raggiunto tale misura da assicurare agli armatori un largo profitto; talchè viene temporaneamente a cessare la ragione protettiva ed incitativa cui si inspirarono le leggi suindicate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È temporaneamente sospesa l'esecuzione delle leggi 16 maggio 1901, n. 176, e 22 giugno 1913, n. 784, per quanto riguarda il pagamento agli aventi diritto del premio o del compenso di navigazione dalle citate leggi stabiliti.

Resta però conservato a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile il prelevamento della percentuale stabilita dalle leggi stesse sul premio o sul compenso di navigazione che sarebbero altrimenti dovuti: nell'intesa che, fino a quando il presente decreto rimarrà in vigore, tale percentuale sarà corrisposta mensilmente - a mesi maturati - in ragione di un dodicesimo dell'importo annuale massimo che potrebbe spettare alla Cassa.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 18 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Ritenuta l'opportunità di concedere delle agevolezze di tariffa per i trasporti di agrumi e delle assicelle di legname per la costruzione delle cassette d'imballaggio, allo scopo di aiutare il traffico del detto prodotto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

a) Alle spedizioni di agrumi in provenienza da località ammesse come mittenti alla tariffa eccezionale n. 903 in vigore sulle ferrovie dello Stato, composte di un sol collo di peso fino a kg. 25 e da oltre kg. 25 fino a 40, percorrenti qualsiasi distanza sulla rete dello Stato ed eseguite in servizio interno a grande velocità, sono applicabili, rispettivamente, i prezzi di L. 1 e di L. 1,50, i quali comprendono la tassa per la traversata dello stretto di Messina, la soprattassa di stazione e l'aumento del sei per mille.

Le condizioni di applicazione sono quelle stesse della tariffa speciale n. 11 G. V., compresa quella che fa obbligo ai mittenti di presentare la speciale richiesta di spedizione.

La consegna a domicilio cessa di essere obbligatoria, quando i colli superano il peso di kg. 20;

b) i prezzi della tariffa eccezionale n. 903, serie *A*, sono ridotti del 15 0[0 pei trasporti eseguiti in base alla tariffa medesima. La riduzione, però, non si estende alle tasse accessorie;

c) la tariffa eccezionale n. 1059, serie *A*, è resa applicabile ai trasporti di assicelle di legname di abete, di ontano, di pino e di pioppo, preparate per la costruzione delle cassette d'imballaggio degli agrumi, purchè in partenza da stazioni ammesse, come mittenti, alla tariffa stessa, ed in destinazione di Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo e Siracusa.

È riservata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la facoltà di stabilire le modalità di applicazione del provvedimento.

Art. 2.

Del minore introito derivante dai provvedimenti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a tener conto nel computo dei prodotti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui sopra avranno la validità dal 1° gennaio al 30 giugno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 14 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 24 giugno 1915, n. 931, e 22 agosto 1915, n. 1265;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità del provvedimento di cui all'art. 1 del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 931, concernente il ribasso del 50 per cento sulle tariffe ferroviarie per i trasporti a vagone completo di frumento e di granoturco e delle loro farine (compresi i semolini) anche di provenienza estera, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 15 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i RR. decreti 1 agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232; 22 novembre 1914, n. 1278; 27 dicembre 1914, n. 1415; 31 gennaio 1915, n. 55; 7 febbraio 1915, n. 73; 23 marzo 1915, n. 297; 1 aprile 1915, numero 428; 15 aprile 1915, n. 468; 6 maggio 1915, numero 586; e il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 825, coi quali furono stabiliti divieti d'esportazione;

Ritenuta l'opportunità di coordinare in unico testo le liste delle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi predetti decreti e di precisare la portata dei divieti relativi a categorie complessive di merci mediante la specificazione dei prodotti che s'intendono compresi in tali categorie;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze e contenente l'indicazione di tutte le merci delle quali è e deve intendersi vietata l'esportazione dal Regno, salvo il disposto dell'articolo 2 del R. decreto 1 agosto 1914, n. 758.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — DANEO — SONNINO — ZUPELLI — CORSI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

(*La tabella di cui è cenno nel presente decreto sarà pubblicata in un prossimo numero*).

Il numero 16 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, continueranno ad avere vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del Nostro decreto in data 15 luglio 1915, n. 1132, continueranno ad aver vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 18 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Le disposizioni dei RR. decreti in data 23 maggio 1915, n. 747, e in data 23 maggio 1915, n. 748, continueranno ad aver vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 19 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANULE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale;

Tenuto conto che durante l'attuale stato di guerra si rende necessario imbarcare gli aspiranti sulle navi dell'Armata per compiervi il prescritto periodo di navigazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'attuale guerra gli allievi della R. Accademia navale nominati aspiranti cessano, all'atto della nomina, dall'essere amministrati dall'Accademia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 20 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato:

Visti il R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, il R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, il R. decreto 15 marzo 1906, n. 95, il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, la legge 9 luglio 1908, n. 403, il R. decreto 6 giugno 1912, n. 724 convertito in legge con la legge 11 luglio 1913, n. 1039, la legge 30 giugno 1912, n. 739 ed il R. decreto 2 luglio 1914, n. 811;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, i quali nell'effettuare gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza usufruiscano di vetture automobili, autoscafi o altri mezzi di trasporto forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri interessati, oltre alle indennità di soggiorno, saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennità, invece di quelle stabilite dagli articoli 1 del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e 6, secondo comma, del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, confermato col R. decreto 15 marzo 1906, n. 95:

Funzionari dei gradi superiori fino a quello di capo sezione ed ispettore principale incluso, L. 0,06.

Funzionari dei gradi inferiori e della categoria d'ordine, L. 0,05.

Art. 2.

Le indennità fisse spettanti, a termini degli articoli 2 della legge 30 giugno 1912, n. 739 e 21 e 40 del regolamento approvato col R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, ai funzionari incaricati delle prove degli automobili e motocicli e degli esami di idoneità a conducente dei detti veicoli, escluso il caso degli esami presso le scuole di conducenti riconosciute dal Governo, sono devolute per metà a beneficio dell'erario dello State e per metà a favore del funzionario che provvede alle prove ed agli esami suindicati.

Art. 3.

Le prove degli automobili e dei motocicli, di cui agli articoli 2 della legge e 18 e 20 del regolamento citati nell'articolo precedente, salvo il caso che trattisi di automobili addetti a servizi pubblici, pei quali rimane ferma la esclusiva competenza dei Circoli e sezioni di Circolo d'ispezione delle ferrovie, possono essere eseguite anche da funzionari tecnici del R. Corpo del genio civile, qualora il proprietario dei detti veicoli sia domiciliato od acquisti i veicoli stessi in un Comune che non faccia parte di Provincie in cui hanno sede i detti Circoli o sezione di Circolo.

Uguale norma sarà seguita nei casi di rinnovazione delle licenze di circolazione a termini dell'art. 30 del regolamento sopra citato.

Art. 4.

Agli ufficiali del genio civile, nei casi di gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza, in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto, oltre alle indennità giornaliere, saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennità, invece di quelle all'uopo stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo R. del genio civile 3 settembre 1906, n. 522:

Personale superiore, L. 0,06.

Personale delle altre categorie, L. 0,05.

È abrogato il R. decreto 6 giugno 1912, n. 724, convertito in legge colla legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 5.

L'aumento del decimo sul prezzo dei viaggi sulle ferrovie o sui piroscafi per i funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. corpo del genio civile è calcolato, anche nel caso di funzionari muniti di biglietto di libera circolazione, colle norme stabilite dal decreto Reale 23 maggio 1907, n. 428.

Art. 6.

Agli ufficiali del genio civile, ai quali siano affidati più incarichi che diano ciascuno titolo all'indennità mensile di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sul genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, non può essere concessa che una sola indennità, aumentabile, in ragione dell'importanza degli incarichi, fino al massimo stabilito dall'art. 25 dello stesso testo unico. La spesa complessiva dell'indennità e dell'aumento è ripartita in parti eguali fra le varie Amministrazioni o fra i capitoli dello stesso bilancio a cui gli incarichi si riferiscono.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1916, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — DANEO — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, col quale è stata autorizzata l'emissione di un Prestito nazionale all'interesse del 5 per cento;

Veduto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1916, n. 3;

Veduti gli articoli 12 e 13 del citato R. decreto 22 dicembre 1915 che portano disposizioni circa il pagamento delle obbligazioni del prestito sottoscritto, ammettendo in tutto ed in parte versamenti in buoni del tesoro ordinari o in buoni del tesoro quinquennali di scadenza negli anni 1917 e 1918;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme per la esecuzione d tali modi di pagamento e per la contabilità dei buoni del tesoro che risulteranno estinti;

Sulla proposta del direttore generale del tesoro;

Determina:

Art. 1.

Le sedi e le succursali degli Istituti d'emissione incaricate di ricevere le sottoscrizioni al prestito autorizzato dal R. decreto 22 dicembre 1915, possono accettare senza limiti di somma, sia all'atto della sottoscrizione, sia alle scadenze delle successive rate, buoni del tesoro ordinari per l'intero valore nominale, salvo lo sconto al 4 e mezzo per cento sull'intero ammontare del buono per il numero di giorni decorrendi sino alla scadenza, considerando il mese di 30 giorni.

A tale effetto, gli uffici su riferiti liquidano e notano, a tergo di ogni buono, il valore attuale dello stesso, calcolato come al comma precedente. Vi fa seguito la data della liquidazione e la firma « per quietanza » del titolare del buono o, in caso di girata, dell'ultimo giratario, munita delle marche da bollo che sono dovute ai termini dell'articolo 3 dello allegato *C*, al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Su questi buoni è applicato il bollo dell'Ufficio che li ha scontati e che provvede all'annullamento.

Art. 2.

Su richiesta degli aventi diritto, la Direzione generale del tesoro corrisponderà anticipatamente, con mandati diretti, le commissioni eventualmente pattuite all'atto dell'emissione di buoni ordinari, che sieno stati versati in pagamento di sottoscrizioni al nuovo prestito, scontando le commissioni stesse al 4 1|2 0|0 con decorrenza dalla data del versamento dei buoni stessi. In mancanza di tale domanda, le commissioni verranno saldate a scadenza nel convenuto ammontare.

Art. 3.

Il procedimento indicato nel precedente art. 1° vale anche per i buoni del tesoro quinquennali con scadenza negli anni 1917 e 1918, i quali possono essere ricevuti in pagamento, soltanto all'atto della sottoscrizione, sino a metà della somma sottoscritta, al valore di L. 99 per cento i primi e al valore di L. 97,80 per cento i secondi, con l'aggiunta degli interessi decorsi e non riscossi.

I titoli di cui sopra saranno versati per il loro valore complessivo; non consentendosi operazioni di divisioni in altri di minor taglio simultaneamente con la sottoscrizione.

La cedola del semestre d'interesse in corso e quella dei semestri successivi devono rimanere annesse al titolo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, circa la rateazione dei pagamenti sono applicabili per la parte versata in contanti, in corrispondenza alle sottoscrizioni in buoni quinquennali e in titoli del prestito emesso in virtù del R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1371.

Art. 5.

In sostituzione dei buoni ordinari, di cui il titolare non abbia la libera disponibilità, e dei buoni quinquennali nominativi, che venissero presentati in sottoscrizione al nuovo prestito, verranno emesse obbligazioni nominative le quali riprodurranno i vincoli e le annotazioni dei titoli originari.

A tal'uopo i titoli presentati alle sedi e alle succursali degli Istituti di emissione, insieme con una regolare domanda di siffatta sostituzione, verranno trasmessi dagli uffici riceventi, dopo eseguite le operazioni di cui agli articoli 1 e 3, alla Direzione generale del tesoro; la quale provvederà, di concerto con la Direzione generale del Debito pubblico, per l'emissione e la consegna delle nuove obbligazioni nominative.

Art. 6.

I buoni ordinari e quinquennali vengono descritti dagli uffici che li hanno ricevuti, in separati elenchi e prodotti ogni decade alla Direzione generale del tesoro; la quale provvederà a dare il relativo discarico agli uffici mittenti, facendoli contabilizzare dalla tesoreria centrale.

La Direzione generale del tesoro stende le note d'imputazione ai diversi capitoli del bilancio della spesa e le trasmette, insieme alla contabilità della tesoreria centrale, alla Corte dei conti per il rilascio delle dichiarazioni di scarico.

Art. 7.

Per quanto concerne i buoni del tesoro ordinari, la Corte dei conti, ricevute le contabilità, accerta il capitale dei titoli estinti anticipatamente, e ne prende nota agli effetti della disponibilità che, all'infuori del computo delle normali scadenze, va a formarsi sul limite stabilito dalla legge.

Art. 8.

Per provvedere all'imputazione della spesa derivante dal pagamento anticipato di buoni quinquennali, giusta il precedente articolo 3, sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso apposito capitolo di spesa con la seguente denominazione:

« Estinzione anticipata di buoni del tesoro quinquennali con scadenza negli anni 1917 e 1918, versati in pagamento di sottoscrizioni al prestito di cui al R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 ».

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1916.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale del 29 dicembre 1915:

I sottoindicati cancellieri di pretura e di gradi parificati sono promossi al grado di cancelliere di tribunale e destinati nelle residenze per ciascuno di essi rispettivamente indicate:

Cacace Miraglia Benedetto, cancelliere della pretura di Caltanissetta, per merito, segretario di sezione della R. procura di Caltanissetta.

Fani Antonio, cancelliere della pretura di Galeata, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Perugia.

Iannamorelli Andrea, cancelliere della pretura di Pescina, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Teramo.

(*Continua*).

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 14 gennaio 1916

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	81 00
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 57
Rendita 3,00 % lordo	56 —
REDIMIBILI — *con scadenza*:	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 00
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	98 91
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	97 80
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 74
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	96 72
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 59
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 15
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	92 01
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	94 26
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	400 —
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	270 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	284 00
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	300 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	335 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	430 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	331 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	300 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	299 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	524 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	425 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	CORSO medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 —
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	413 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	449 40
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	456 72
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	443 30
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434 90
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	474 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	432 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	457 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	469 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	450 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	419 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	459 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	432 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 12 gennaio 1916, in Silvano Pietra, provincia di Pavia è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno la ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Voghera.

Roma, 13 gennaio 1916.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Personale civile dell'Istituto centrale aereonautico.

Con decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1915:

I seguenti ingegneri e professori sono nominati specialisti tecnici di 1ª categoria:

Pomilio ing. Ottorino — Helbig prof. Demetrio — Prassone ing. Eugenio — Gallo prof. Gino — Pesce ing. Ugo.

Capitecnici d'artiglieria e del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 5 dicembre 1915:

I seguenti capitecnici avventizi ed operai in servizio presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria sono nominati capitecnici di artiglieria e del genio di 4ª classe:

Bordone Felice — Rossetti Carlo — Patrone Giuseppe — Chessa Antonio — Rossi Carlo.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 20 maggio 1915:

Caruso Carlo, assistente genio militare, dispensato dall'impiego per riconosciuta inabilità, dal 1° luglio 1915.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915:

Castaldi Enrico, applicato, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 26 settembre 1915:

Cassano Guido, applicato, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° novembre 1915.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Vinci Nicodemo fu Bruno, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 58 ordinale, n. 312 di protocollo e n. A. G. di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catanzaro in data 18 settembre 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 7 consolidato 3 50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Vinci suddetto, il titolo suindicato, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 gennaio 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 15 gennaio 1916, in L. 126,27.

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 14 gennaio 1916, da valere per il giorno successivo 15 gennaio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	116 28
Londra	32.34 1[2
Svizzera	130.79
New York	6.79
Buenos Aires	2 83
Lire oro	125.01 1[2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 15 gennaio 1916 — (Bollettino n. 233).

Nella zona tra Sarca ed Adige a protezione di Loppio, vennero occupate le posizioni allo sbocco di Valle Cresta, rafforzandole.

In Valle Terragnolo l'artiglieria nemica continuò il giorno 12 il lancio di bombe incendiarie, senza nostro danno.

Nella zona montuosa a nord di Valle Sugana, l'attività dei nostri drappelli condusse a qualche scontro, a noi favorevole, con nuclei nemici.

Nell'Alto Cordevole, accertata la presenza dell'avversario in Zorz, la nostra artiglieria bombardò il villaggio incendiandolo e ponendo in fuga le truppe che l'occupavano. Con eguale buon risultato furono battuti i fabbricati militari al passo del Predil.

Sul Carso, l'artiglieria nemica, sistematicamente controbattuta dalla nostra, si dimostrò ieri meno attiva. Continuano i lavori i afforzamento.

Cadorna.

Roma, 14. — Ieri il sommergibile francese *Fouchult*, aggregato alle nostre forze navali, ha silurato e colato a picco nel basso Adriatico, un esploratore austriaco tipo *Novara*.

Da più particolareggiate notizie sul combattimento del 29 dicembre nelle acque di Durazzo, risulta che le navi nemiche furono ripetutamente colpite e danneggiate dal nostro fuoco. Inoltre il rinvenimento in prossimità della costa al nord di Durazzo di nume-

rosi cadaveri galleggianti di marinai austriaci, non appartenenti agli equipaggi dei cacciatorpediniere affondati *Lika* e *Triglaw*, confermerebbe la perdita, già asserita da varie fonti, di un'altra unità nemica in quella occasione.

Settori esteri.

Neppur oggi i comunicati ufficiali da Berlino, da Vienna e da Pietrogrado segnalano combattimenti importanti nel settore orientale.

La nuova, grande offensiva russa in Galizia e in Bucovina si direbbe avvolta in un certo mistero. Si crede tuttavia che gli eserciti moscoviti avanzino lentamente, ma sicuramente; e per evitare qualunque velleità di riconquista per parte degli austro-tedeschi, si trincerino dovunque pongono di nuovo il piede.

Neppure dal settore occidentale si ha notizia di fatti nuovi intervenuti dalla Fiandra, alla Francia e all'Alsazia. Non pare che i duelli di artiglieria che si sono rinnovati in qualche punto del settore abbiano giovato a questo o a quel belligerante.

La presa del Lowcen faceva prevedere possima la caduta di Cettigne; ed infatti un comunicato da Vienna informa che la capitale montenegrina è stata occupata ieri, nel pomeriggio, dalle truppe austro-tedesco-bulgare.

Nei Dardanelli la situazione permane invariata.

Nel Caucaso i turchi continuano ad indietreggiare davanti all'incalzare dei russi.

Dalla Mesopotamia non sono giunte ulteriori notizie dopo quelle sull'ultimo brillante successo riportato dagl'inglesi.

L'*Agenzia Stefani* dà sulla guerra i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 14. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Situazione invariata.

Fronte del Caucaso. — Durante i combattimenti su questa fronte abbiamo catturato oltre trecento ascari, quattro cannoni ed una grande quantità di munizioni. Un distaccamento curdo che operava un'offensiva nella regione a nord-ovest della città di Ardjich è stato respinto in direzione ovest.

Basilea, 14. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Causa la pioggia e la tempesta, l'attività militare si limitò a combattimenti di artiglieria, di granate a mano e di mine su alcuni punti.

Fronti orientale e balcanica. — Nessun avvenimento di particolare importanza.

Basilea, 14. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

La capitale del Montenegro è nelle nostre mani.

Le nostre truppe, inseguendo il nemico, sono entrate, nel pomeriggio di ieri, nella residenza reale montenegrina. La città è intatta. La popolazione è calma.

Parigi, 14. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Debole attività di artiglieria durante la notte.

A sud della Somma, nel settore di Dihons, una delle nostre pattuglie ha attaccato una pattuglia nemica che è fuggita lasciando sul terreno due morti e un ferito.

In Champagne abbiamo preso sotto il nostro fuoco e disperso truppe tedesche in movimento nei camminamenti delle trincee alla collina di Le Masnil.

Parigi, 14. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nel Belgio il tiro della nostra artiglieria diretto contro le opere nemiche a nord di Steenstraete ha provocato due forti esplosioni.

A nord dell'Aisne abbiamo preso sotto il nostro fuoco un convoglio di rifornimento nel settore di Chivy, a nord-est di Vailly.

A sud est di Berry au Bac verso la quota 108 abbiamo fatto esplodere una mina, la quale ha sconvolto i lavori delle mine avversarie.

Fra l'Argonne e la Mosa i nostri pezzi di grosso calibro hanno distrutto un « blockhaus » nemico nella regione delle Ferges.

Le Hâvre, 14. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Duello di artiglieria, soprattutto nel centro del settore belga. Lotta a colpi di bombe ad intervalli nella regione di Steenstraete.

Parigi, 14. — I giornali hanno da Salonicco:

Aviatori alleati riferiscono che una grande attività, facilitata dalla temperatura mitissima, regna fra le truppe nemiche al di là della frontiera greca.

Si dubita tuttavia che i nemici possano costruire ponti tali da poter sopportare il peso della grossa artiglieria.

Le truppe turche comandate da ufficiali tedeschi arrivano a Xanti per la linea di Dedcagatch.

I turchi però non indossano l'uniforme tedesca, come si credeva, quando il nemico aveva previsto l'opposizione greca.

Lungo la frontiera regna completa tranquillità ad eccezione di frequenti duelli aerei.

Il nemico evita le pattuglie di cavalleria franco-inglesi.

Basilea, 15. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 14 corrente dice:

Da ieri mattina il nemico ha tentato nuovamente di sfondare la nostra fronte in Bessarabia presso Toporoutz e ad est di Rarauce. Esso ha intrapreso cinque attacchi, l'ultimo dei quali si è svolto stamane; ma ha dovuto ripiegare.

Presso Karpilowka, in Volinia, le nostre pattuglie hanno disperso alcuni posti russi.

I montenegrini, dopo aver abbandonato la loro capitale, hanno cominciato la ritirata sulla linea Budua-Cettigne-Grahovo.

Presso Berane e ad ovest di Ipek nulla di nuovo da segnalare.

S. E. Barzilai a Bologna

Ieri, a Bologna, dov'era giunto nella mattinata, S. E. Barzilai dopo aver visitato le fiorenti istituzioni del Comitato di organizzazione civile e gli ospedali dei feriti e dei mutilati, partecipò ad una grande riunione della Società pro-patria, che accoglie le rappresentanze di tutti i partiti fautori della guerra.

Invitato a parlare, si trattenne su due argomenti, interno ed internazionale, di maggiore attualità: il prestito di guerra e la lotta del Montenegro. Disse quanto al primo che in tutta Italia si spande oggi la eco della solenne parola pronunciata in Campidoglio. Se italiani di ogni ceto, di ogni partito e condizione avranno acquistato il profondo convincimento essere ormai per tutti tentativo assolutamente vano, oltre che ingeneroso, quello di separare le sorti individuali dalla fortuna collettiva del paese, il prestito nazionale avrà certo il grande successo che reclamano le esigenze di una guerra di uomini e di macchine immensamente dispendiosa e logoratrice, e la necessità di una rinnovata affermazione di solidarietà e di saldezza di fronte al nemico.

Alludendo agli avvenimenti balcanici l'onorevole ministro disse che la caduta della Serbia e del Montenegro, purtroppo quasi inevitabile, dopo quella del Belgio, crescono singolarmente gli aspri doveri della Quadruplice, se la vittoria deve immancabilmente significare lo adempimento di tutti i doveri anche ideali e morali che insieme alla difesa di primari interessi politici ed economici hanno giustificato la guerra. L'epilogo triste di oggi fu irreparabilmente deciso assai tempo fa, quando, di fronte alla deprezzata minaccia austro-tedesca in Oriente, venne meno, come apertamente riconobbe il ministro di uno Stato alleato, un comune e veggente programma balcanico. E la lealtà di un altro ministro ebbe già a riconoscere che l'Italia nella mancata chiaroveggenza degli avvenimenti che si avanzavano non fu certo la più responsabile.

Grande illusione dunque supporre che, sconfitta la Serbia, si potesse con aiuti tardi e sproporzionati scongiurare il fato del Montenegro: grandissima quella che si potesse salvare il Lowcen senza la totale salvezza del vicino reame. I soccorsi all'ultima ora non gli mancarono, ma nessuna guarentigia di efficacia risolutiva poteva assisterli.

E se la transitoria sopraffazione dell'eroico paese costituisce indubbiamente una passività dolorosa nel bilancio comune, la sopravalutazione della importanza del monte Lowcen, dovuta a correnti straniere o a fallaci impressioni nostre, non può resistere al cimento della realtà.

Dieci anni or sono, in ora non sospetta, io affermavo che la necessità di obliare che la signoria dell'Adriatico dipendeva dal possesso di Trieste, dell'Istria, della costa Dalmata, delle isole ci aveva portato ad identificarla addirittura con le sorti di Vallona e del Lowcen; le impressioni di oggi sono un effetto delle esagerazioni di allora. Cattaro era e resta un porto naturale di primo ordine capace di riparare saldamente la flotta austriaca, malgrado le possibili minacce del Lowcen. Dal suo culmine si vedono le caserme di Cattaro; ma in sedici mesi di guerra le artiglierie piazzate sul monte, sia pure di medio calibro, perchè quelle di grosso calibro, per assoluta mancanza di strade, non vi poterono giungere mai, non riuscirono a danneggiarle in alcuna misura. Se non vi erano i mezzi per la salvezza completa del Montenegro (e occorrevano dieci o quindici divisioni, due o trecentomila uomini, che domandano sei volte lo sforzo necessario ad avviare tale contingente in continuità col territorio nazionale) il Lowcen armato o disarmato, sarebbe caduto col resto del territorio in mano al nemico.

Il successo immancabile delle armi alleate revocherà i risultati di questo e di altri ben più notevoli colpi di audacia che il nemico ha compiuto per lo irrefrenabile bisogno di affrettare la pace. Ma perchè la superiorità incontestabile di uomini, di risorse economiche e finanziarie, di armi e di navi degli Stati della Quadruplice Intesa non sia più a lungo paralizzata e frustrata, occorre una intima, costante, indistruttibile concordia di azione. Gli eventi di oggi sono la conseguenza ineluttabile di errori di metodo di un periodo trascorso; ma troppi segni per buona ventura affermano che il concetto di un solo fronte, di una unica guerra, di una sorte comune, ha fatto ormai alla luce di dolorose esperienze tanta strada; e non più il nemico comune avrà da speculare sullo scarso coordinamento di energie materiali e morali, di tanto superiori alle sue. E allora, abbandonato alle sue risorse, la sua rotta sarà ineluttabile.

Un lungo applauso accolse le parole del ministro.

Per il Prestito nazionale

Continuano sempre più importanti le riunioni di propaganda per il prestito nazionale di guerra.

A Roma, l'assessore per la pubblica istruzione, comm. Valli, ha invitato con apposita circolare i direttori e le direttrici delle scuole elementari a tenere domenica prossima, nelle loro sedi una conferenza sul prestito stesso.

In essa saranno volgarizzati i particolari pratici che regolano la sottoscrizione nazionale, i benefici economici che arreca e gli scopi altamente patriottici cui mira.

*** Iersera, a Firenze, si sono riunite a Palazzo Vecchio numerose personalità cittadine per il patriottico intento.

Presiedeva il sindaco di Firenze, comm. Bacci. Erano presenti il prefetto, senatore Vittorelli, i senatori Filippo Torrigiani, Muratori e Pellerani, i rappresentanti della Camera di Commercio e di quasi tutti gli Istituti bancari cittadini, assessori e consiglieri comunali.

Il sindaco Bacci, con opportune parole, aprì l'adunanza.

Seguì un'ampia discussione che concluse con affidare l'attuazione delle varie proposte ad un apposito Comitato cittadino, che sarà costituito dal sindaco, presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei vari comitati costituitisi allo scopo. Il comitato si propone anche una propaganda orale nei maggiori centri suburbani a favore del prestito.

*** A Novara, convocata e presieduta dal prefetto, venne pure tenuta un'adunanza alla quale intervennero numerose personalità, i capi degli istituti bancari ed i rappresentanti degli enti locali per stabilire gli accordi necessari ad un'opera di larga propaganda in favore del nuovo prestito nazionale.

Dopo una esauriente discussione, è stato deliberata la costituzione di un Comitato esecutivo con l'incarico di iniziare un immediato lavoro di propaganda presso ogni classe di cittadini.

*** In seguito ad invito del prefetto si riunirono ad Ancona, nello stesso intento di propaganda, le maggiori autorità cittadine, i deputati della Provincia, i sindaci dei capoluoghi di mandamento, i rappresentanti degli Istituti bancari locali.

La riunione si chiuse incaricando il prefetto di nominare una Commissione provinciale di propaganda, rimettendo ad una riunione indetta alla Camera di commercio la nomina delle Sottocommissioni e la definizione del programma d'azione.

*** Presenti i deputati Reggio, Canepa, Rissetti e Fiamberti, i direttori delle sedi degli Istituti di emissione e delle Banche consorziate, numerosi banchieri, agenti di cambio, industriali, armatori e tutti i membri della Camera di commercio, si tenne a Genova una riunione per attivare la propaganda per il prestito.

Vennero prese efficaci deliberazioni.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha fatto rispondere la seguente lettera al Principe Augusto Torlonia in ringraziamento del dono dell'*anello di guerra* fatto alla sua Augusta persona e alle LL. AA. RR. i Principi figli.

Signor Principe,

Sua Eccellenza il duca Borea mi ha rimesso la lettera di lei e gli anelli di cui ella desiderò fare omaggio a S. M. la Regina e alle Loro Altezze Reali i Principi figli a nome dell'Associazione fra i romani.

Non ho mancato di rassegnare subito lo scritto e l'offerta all'Augusta Sovrana, e sono, ora, lieto di partecipare che la Maestà Sua ha gradito il gentile pensiero molto apprezzando il patriottico significato simbolico dell'anello e il fine benefico e filantropico che, con esso, codesta Associazione si propone di giungere.

Pregiomi pertanto essere interprete dei sentiti ringraziamenti di Sua Maestà per l'omaggio tanto cortese e gradito e con l'occasione le porgo, signor Principe, i sensi del mio distinto ossequio.

Il Gentiluomo di Corte di servizio
conte *Bruschi Falgari*.

In Campidoglio. — L'annunziata seduta del Consiglio comunale di Roma si tenne ieri alle ore 17.30 sotto la presidenza del sindaco Colonna.

Esaurite le solite formalità, venne dal consigliere Frattini presentatato un memoriale di protesta contro alcuni abusi nel servizio del mercato del pesce. L'assessore competente Benucci prese in considerazione il memoriale.

A salutare l'arrivo di un illustre ospite di Roma, il cardinale Mercier, il prelato belga che in sè racchiude i nobili vanti, i dolori, le speranze della sventurata sua patria calpestata e dilaniata dall'invasore straniero, parlarono i consiglieri De Gislimberti, Sca-

duto ed altri. Alle loro parole si associò il sindaco dichiarando di inviare graditamente il saluto di Roma all'ospite riverito.

Cessati i vivissimi applausi che coronarono le parole del sindaco, si riprese dal Consiglio la discussione del bilancio, iniziando la parte relativa all'uscita.

Alle ore 20 la seduta venne tolta.

A Guido Baccelli. — Al Policlinico, ieri, inaugurando il suo corso di clinica pediatrica, il prof. Concetti commemorò l'illustre suo maestro Guido Baccelli, rilevando che questi fu primo a fare comprendere l'importanza di siffatto ramo di scienza, e che fu primo a farne istituire le cattedre.

*** Oggi, nell'anfiteatro della Clinica medica, il principe di Cassano tenne una commemorazione di Guido Baccelli ai soldati colà ricoverati, parlando della vita e dell'opera scientifica dell'illustre scienziato, al quale si deve specialmente la creazione del Policlinico.

Beneficenza. — Il signor Dario Salerni di Taranto ha offerto la somma di lire 500 a favore dei profughi adriatici e trentini più meritevoli e più bisognosi. La Commissione centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini, alla quale fu inviato il suddetto importo, esprime i sensi della più viva riconoscenza al generoso oblatore.

Servizio tramviario municipale. — Nel mese di dicembre 1915 gli introiti della Azienda delle tramvie municipali di Roma sono ascesi a L. 294.089,22 e i viaggiatori trasportati a n. 3.669.533, con differenze in più sulle risultanze accertate nel dicembre 1914 di L. 20.399,83 per gli introiti e di numero 215.656 per i viaggiatori.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 14. — Salih bey, funzionario turco, custode degli archivi dell'ambasciata ottomana a Parigi, è stato oggi arrestato per misura di rappresaglia. La moglie e la figlia di Salih bey sono state anch'esse arrestate.

WASHINGTON, 14. — Il Dipartimento di Stato è informato ufficialmente che un altro cittadino degli Stati Uniti fu ucciso dai banditi messicani presso Guerra.

LUSSEMBURGO, 14. — Il Ministero si è dimesso.

ZURIGO, 14. — Si ha da Berlino:

Camera dei deputati prussiana. — Il presidente pronuncia un discorso di circostanza; accenna alla situazione militare, esprime speranza alla vittoria ed in una pace che garantisca la sicurezza del paese; termina acclamando l'Imperatore.

Il ministro delle finanze presenta il bilancio. Accenna alle campagne sui vari fronti, inneggia all'industria ed alla scienza prussiana; parla della resistenza economica qualificandola ottima.

Il bilancio del 1914 si chiude con un disavanzo di 116 milioni di marchi; anche pel 1915 si prevede un disavanzo. Le imposte di guerra faranno aumentare le entrate di cento milioni. Saranno aumentate l'imposte sui redditi delle Società a garanzia limitata ed altre.

Il ministro chiede la facoltà di emettere buoni del tesoro fino a tre miliardi. Parla delle spese per la ristaurazione della Prussia orientale, che ammontano a 350 milioni.

Conclude facendo appello all'antico spirito di economia dei prussiani e dicendo di confidare nella vittoria, manifestando la ferma volontà di fare ogni sacrificio per raggiungere una pace che assicuri il paese contro nuove aggressioni.

La Camera si aggiorna al 17 corrente.

PIETROGRADO, 14. — In occasione del nuovo anno lo Czar ha diretto agli eserciti di terra e di mare un ordine del giorno, esortandoli a consentire i sacrifici indispensabili per assicurare la vittoria, senza la quale la Russia non può garantire la sua indipendenza coi suoi diritti, nè trarre frutti dal suo lavoro, nè sviluppare le sue ricchezze.

TOKIO, 14. — Il Granduca Michele è stato ricevuto in udienza speciale dall'Imperatore, al quale ha consegnato le insegne dell'Ordine di Sant'Andrea, mentre ha rimesso all'Imperatrice quelle dell'Ordine di Santa Caterina.

L'Imperatore ha conferito al Granduca l'Ordine del Crisantemo.

Durante un pranzo di gala, l'Imperatore e il Granduca hanno fatto brindisi, il primo rilevando il rispetto e la fiducia del Giappone riguardo alla Russia; il secondo esprimendo la riconoscenza della Russia per l'aiuto datole dal Giappone durante la guerra.

PARIGI, 14. — Il *Journal* ha da Atene:

La salute di Re Pietro migliora sensibilmente. Egli è stato ricevuto da Re Costantino, il quale ha ordinato al ministro della marina di mettere a sua disposizione sabato mattina al Falero la torpediniera *Falcone* per trasportarlo ad Edipsos.

PARIGI, 14. — Il Congresso ellenico di Parigi ha inviato al Re Costantino un dispaccio per comunicargli le decisioni prese dal Congresso il 9 e il 10 corr. già conosciute.

Il dispaccio aggiunge: In questa occasione e per conformarci al desiderio di tutte le colonie i delegati si prendono la libertà di assicurare Vostra Maestà che queste ultime sono pronte, come pel passato, ad unire i loro sforzi a quelli della madre patria per la realizzazione delle aspirazioni nazionali.

Esse considerano tuttavia che tali aspirazioni non possono essere soddisfatte che colla collaborazione di Vostra Maestà, sulla base del rigoroso mantenimento della costituzione, col partito liberale che oggi è designato alla scelta della Corona dalla immensa maggioranza del popolo ellenico.

Mettendo dunque ai piedi del trono l'omaggio del loro rispetto, i delegati hanno la ferma speranza che Vostra Maestà si degnerà di prendere senza esitare le risoluzioni salutari reclamate dalla situazione pericolosa, sotto ogni rispetto, nella quale si trova il paese, e si inspirerà tanto ai suoi propri sentimenti quanto all'esempio che le lasciò in retaggio il Re suo padre, il cui nome resterà grande nella storia per molti titoli, ma anche perchè seppe dare il suo appoggio a un grande ministro.

ZURIGO, 15. — Si ha da Berlino - Reichstag. — Stumm, direttore del Dipartimento politico, risponde ad una interpellanza di Bassermann sull'arresto del console tedesco a Salonicco e dice che questa inaudita violazione del diritto internazionale costituisce un nuovo anello nella catena delle violazioni di cui si resero colpevoli le potenze che si atteggiarono sempre a tutrici della neutralità o della indipendenza dei piccoli Stati. Il Governo Imperiale ha protestato presso il Governo greco, rendendolo responsabile della sicurezza del console e del personale consolare arrestati.

Il Governo ellenico ha protestato energicamente presso il Governo francese per la violazione della sovranità della Grecia ed ha chiesto la consegna degli arrestati. Il cancelliere ignora se sia stato risposto alla protesta.

Liebknecht propone che vengano svolte le due sue interrogazioni presentate mercoledì scorso. Il presidente non gli dà la parola.

Liebknecht esclama: Voi volete soffocare la verità e ingannare il popolo!

Il presidente lo richiama all'ordine.

PARIGI, 15. — Le Commissioni degli affari esteri, della guerra e della marina, riunitesi per udire i rapporti dei loro delegati a Salonicco, hanno approvato all'unanimità le conclusioni che invitano il Governo a prendere alcune misure rese necessarie dalla situazione in Oriente, tanto dal punto di vista degli effettivi, quanto da quello del materiale da guerra.

Il presidente del Consiglio, Briand, ha ricevuto i delegati incaricati di trasmettergli le conclusioni approvate e di intrattenersi con lui sulla situazione politica e militare a Salonicco.

L'accordo fra il Governo e le Commissioni è completo.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.